

REGIONE DEL VENETO  ULSS9 SCALIGERA	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
---	---	--

REGOLAMENTO AZIENDALE

In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (c.d. whistleblowing)

Rev. n°	Descrizione della modifica	Data approvazione
00	REDAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE	

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Tutte le U.O./Servizi Aziendali	A	C
---------------------------------	---	---

A = per applicazione C = per conoscenza

ARCHIVIAZIONE

UFFICIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E SERVIZI ISPETTIVI

REGIONE DEL VENETO  ULSS9 SCALIGERA	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
--	---	--

Indice

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Riferimenti normativi e documentali
4. Definizioni
5. Ruoli e responsabilità
6. Modalità operative
 - 6.1 Informazioni sul canale interno
 - 6.2 Presentazione della segnalazione
 - 6.3 Ricezione e avviso di ricevimento
 - 6.4 Verifica preliminare di ammissibilità
 - 6.5 Istruttoria
 - 6.6 Definizione della segnalazione e misure conseguenti
 - 6.7 Gestione dei casi di conflitto di interessi, assenza o impedimento
 - 6.8 Canali di segnalazione esterna ad ANAC e divulgazioni pubbliche
 - 6.9 Segnalazioni pervenute a soggetti diversi dal gestore
7. Riservatezza, protezione dei dati e limitazioni all'accesso
8. Monitoraggio, aggiornamento e formazione
9. Allegati

	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
---	--	--

1. Scopo

Il presente regolamento, aggiornando la procedura di whistleblowing aziendale, definisce le modalità organizzative e operative per la ricezione, la presa in carico, l'esame, l'istruttoria e la definizione delle segnalazioni di violazioni presentate tramite il canale interno di whistleblowing dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Il regolamento ha la finalità di assicurare un sistema di gestione delle segnalazioni conforme alla normativa vigente, effettivo, tracciabile e idoneo a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto comunque menzionato nella segnalazione. Sono inoltre qui disciplinate le misure organizzative dirette a prevenire ritorsioni, a regolare i flussi informativi interni e a garantire la corretta conservazione della documentazione e il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle segnalazioni interne relative a informazioni su violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, acquisite nel contesto lavorativo dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Possono utilizzare il canale interno, nei limiti previsti dalla legge i:

- dipendenti,
- lavoratori autonomi,
- liberi professionisti e consulenti,
- collaboratori,
- volontari,
- tirocinanti,
- lavoratori
- collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori, nonché i soggetti che abbiano acquisito le informazioni durante il processo di selezione, in fase precontrattuale o nel corso di un rapporto di lavoro successivamente cessato.

Rientrano nel campo di applicazione anche le segnalazioni riguardanti condotte ritorsive subite in conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata nei casi consentiti dalla legge (la gestione delle segnalazioni di eventi ritorsivi subiti dal segnalante è potere esclusivo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Sono escluse dal presente regolamento le contestazioni, rivendicazioni o istanze di carattere personale afferenti esclusivamente al rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, salvo che esse siano collegate a violazioni rilevanti ai sensi della normativa whistleblowing.

3. Riferimenti normativi e documentali

Il regolamento è adottato in conformità ai seguenti riferimenti:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025, recante Linee guida n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione;
- Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025, relativa alle modifiche e integrazioni delle linee guida sulle segnalazioni esterne;
- Regolamento (UE) 2016/679;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto compatibile;

	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
---	--	---

- Codice etico e di comportamento aziendale;
- disciplina aziendale in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, prevenzione della corruzione e trasparenza.

4. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

Per persona segnalante si intende la persona fisica che effettua una segnalazione o una divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nel contesto lavorativo.

Per segnalazione interna si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale interno istituito dall'Azienda o altre modalità di seguito indicate.

Per persona coinvolta si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto cui la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nei fatti segnalati.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e idoneo a provocare un danno ingiusto alla persona segnalante.

Per RPCT si intende il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato dall'Azienda quale gestore del canale interno, salvo i casi di conflitto di interessi, incompatibilità o sostituzione formalmente disciplinati.

5. Ruoli e responsabilità

Il RPCT gestisce il canale interno di segnalazione, cura la ricezione, la presa in carico, la verifica preliminare, l'istruttoria, il riscontro alla persona segnalante e l'eventuale trasmissione degli esiti ai soggetti competenti.

Il personale autorizzato a supporto del RPCT opera esclusivamente nei limiti dell'incarico conferito, nel rispetto del principio di stretta necessità, degli obblighi di riservatezza e delle istruzioni ricevute in materia di protezione dei dati personali.

Le strutture aziendali eventualmente coinvolte nella fase istruttoria collaborano per i soli profili di competenza e ricevono esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche richieste.

La Direzione aziendale assicura l'adozione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo del canale interno, l'individuazione del sostituto del gestore nei casi previsti, la disponibilità di adeguati strumenti tecnologici e organizzativi e la programmazione delle attività formative.

6. Modalità operative

6.1 Informazioni sul canale interno

L'Azienda mette a disposizione informazioni chiare, facilmente accessibili e aggiornate in ordine al funzionamento del canale interno di segnalazione, alle modalità di utilizzo, ai presupposti per il ricorso al canale esterno ANAC, alle tutele riconosciute alla persona segnalante e ai limiti di applicazione della disciplina.

Tali informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale:

- nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori – Segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti;
- attraverso apposito link rapido: <https://www.aulss9.veneto.it/segnalazione-di-illeciti-da-parte-dei-dipendenti>

	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
---	--	---

6.2 Presentazione della segnalazione

La segnalazione è presentata preferibilmente tramite la piattaforma informatica dedicata, quale canale interno principale, in quanto maggiormente idonea ad assicurare riservatezza, tracciabilità e gestione separata dei dati identificativi della persona segnalante.

L'Azienda garantisce altresì la possibilità di effettuare segnalazioni con altre modalità. Pertanto è possibile ricorrere a:

- servizio postale: la segnalazione può essere trasmessa per posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al RPCT con la dicitura riservata personale;
- consegna brevi manu in sede: in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura riservata personale;
- incontro orale: su richiesta del segnalante direttamente al RPCT, che organizzerà un incontro entro un termine ragionevole, in un luogo interno o esterno alla sede dell'ente.

La segnalazione dovrebbe contenere, ove disponibili, una descrizione chiara dei fatti, il periodo temporale di riferimento, il contesto in cui gli stessi si sono verificati, i soggetti coinvolti, la documentazione allegata e ogni altro elemento utile a consentire la verifica.

La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima, vale a dire priva di elementi che consentano di identificare il suo autore. Tali segnalazioni, se circostanziate, sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e come tali trattate nei procedimenti di vigilanza ordinari. La protezione del segnalante si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

6.3 Ricezione e avviso di ricevimento

Alla ricezione della segnalazione, il RPCT ne assicura la presa in carico secondo modalità tali da limitare la conoscibilità del contenuto e dell'identità della persona segnalante ai soli soggetti autorizzati.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT trasmette alla persona segnalante un avviso di ricevimento, salvo il caso in cui ciò possa pregiudicare la riservatezza oppure la persona segnalante abbia rinunciato espressamente a riceverlo.

Le segnalazioni e la documentazione allegata sono classificate e registrate con modalità riservate, assicurando la separazione dei dati identificativi rispetto al contenuto della segnalazione.

6.4 Verifica preliminare di ammissibilità

Il RPCT effettua una verifica preliminare finalizzata ad accertare se la segnalazione rientri nell'ambito della disciplina whistleblowing e se presenti un contenuto sufficientemente circostanziato.

In questa fase il RPCT valuta, in particolare, la legittimazione soggettiva della persona segnalante, la riconducibilità oggettiva dei fatti alla nozione di violazione rilevante, la sussistenza di un interesse pubblico o di un interesse all'integrità dell'amministrazione e la presenza di elementi minimi utili per lo svolgimento di approfondimenti.

Qualora la segnalazione risulti incompleta, il RPCT può richiedere integrazioni o chiarimenti attraverso il canale riservato utilizzato per l'interlocazione con la persona segnalante.

Costituiscono possibili esiti della verifica preliminare l'avvio dell'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, l'archiviazione motivata o il re-indirizzamento della segnalazione verso il diverso ufficio o canale competente, ove ciò sia compatibile con la normativa applicabile.

	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
---	--	---

6.5 Istruttoria

Quando la segnalazione è ritenuta ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza, proporzionalità, minimizzazione e tracciabilità.

Nel corso dell'istruttoria il RPCT può acquisire atti, dati, informazioni e documenti dagli uffici competenti, richiedere chiarimenti alla persona segnalante, ascoltare persone informate sui fatti e avvalersi del supporto di soggetti autorizzati, limitando in ogni caso la circolazione delle informazioni ai soli profili strettamente necessari.

La persona segnalante può essere contattata per integrare o chiarire i contenuti della segnalazione.

Il RPCT non accerta in via definitiva le responsabilità individuali, ma verifica la ragionevole fondatezza della segnalazione e la sussistenza di elementi utili all'attivazione delle misure o dei procedimenti di competenza.

6.6 Definizione della segnalazione e misure conseguenti

All'esito dell'istruttoria il RPCT adotta una determinazione motivata, disponendo l'archiviazione della segnalazione oppure la trasmissione degli esiti agli uffici aziendali o alle Autorità competenti per i rispettivi seguiti.

Qualora emergano profili di possibile rilievo disciplinare, la documentazione è trasmessa all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari con le cautele richieste dalla normativa in tema di riservatezza. Qualora emergano profili di danno erariale o ipotesi di reato, la documentazione è inoltrata alla Procura regionale della Corte dei conti o all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT fornisce riscontro alla persona segnalante in ordine al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione, nei limiti compatibili con gli obblighi di riservatezza e con la tutela del procedimento.

6.7 Gestione dei casi di conflitto di interessi, assenza o impedimento

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT oppure sussista in capo al medesimo una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, la gestione della segnalazione è rimessa al soggetto sostituto o al diverso gestore individuato preventivamente dall'Azienda con apposito atto organizzativo.

Nei casi di assenza o impedimento prolungato del RPCT, l'Azienda assicura la continuità del canale interno mediante il soggetto sostituto formalmente individuato, in possesso dei requisiti di autonomia, riservatezza e adeguata formazione (vedasi Allegato 1).

6.8 Canali di segnalazione esterna ad ANAC e divulgazioni pubbliche

Oltre alla procedura interna sin qui esposta, il D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 artt. 7,8 e 9, individua le condizioni per effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il ricorso al canale cd "esterno" attivato presso ANAC è accessibile nel caso in cui:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o se attivato, non è conforme a quanto previsto dal legislazione con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione. In quest'ultimo caso ad ANAC è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una

	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00
---	--	---

sanzione amministrativa pecuniaria. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata: <https://www.anticorruzione.it/en/-/whistleblowing>.

Le disposizioni e le tutele previste dal D.Lgs n. 24/2023 si estendono anche alle segnalazioni presentate all'Autorità giudiziaria o contabile, nonché alla divulgazione pubblica di violazioni effettuate tramite la stampa o altri mezzi elettronici di diffusione di massa. Il segnalante accede alla protezione prevista dalla legge, qualora la divulgazione sia preceduta da una segnalazione interna o esterna rimasta priva di riscontro nei termini prescritti, oppure nel caso in cui vi sia fondato motivo che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. La tutela è altresì garantita se sussiste il fondato timore che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o risultare inefficace a causa di specifiche circostanze, quali il pericolo di occultamento di prove o il sospetto di collusione da parte dell'autorità competente.

Sotto il profilo della riservatezza, la rilevazione volontaria della propria identità esclude la specifica tutela del segreto sul nominativo, fermo restando il diritto del whistleblower a beneficiare di ogni altra misura di protezione. Al contrario, l'utilizzo di pseudonimi o nickname equipara l'atto a una segnalazione anonima; pertanto, le tutele legali opereranno retroattivamente solo qualora l'identità del divulgatore venga successivamente disvelata a seguito di misure ritorsive.

Infine, il dipendente pubblico che, operando in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, adempia all'obbligo di denuncia di un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli art. 362 o 362 del codice penale, è ammesso di diritto alle tutele anti-ritorsive del decreto, qualora subisca discriminazioni o penalizzazioni correlate alla segnalazione effettuata.

6.9 Segnalazioni pervenute a soggetti diversi dal gestore

Qualora una segnalazione pervenga a un soggetto diverso dal gestore del canale interno, il ricevente è tenuto a trasmetterla senza ritardo al RPCT o al soggetto competente, adottando tutte le cautele necessarie a preservare la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Il personale aziendale è tenuto a non utilizzare canali impropri per la trattazione delle segnalazioni e a non diffondere informazioni che possano compromettere la tutela garantita dalla normativa.

7. Riservatezza, protezione dei dati e limitazioni all'accesso

Il presente regolamento mira ad assicurare la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all'identità del *whistleblower*.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT. L'utilizzo della piattaforma informatica, inoltre, agevola l'espletamento degli accertamenti, consentendo l'interlocuzione diretta con il segnalante senza la necessità che sia acquisito il suo nominativo.

Quest'ultimo, inoltre, è l'unico soggetto che possiede tutte le informazioni necessarie e utili per apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante. In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (ovvero l'instaurazione di un procedimento penale o contabile).

Diversamente, nel caso in cui il RPCT trasmetta gli atti all'Unità per i procedimenti disciplinari, la

	REGOLAMENTO In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)	<u>A_A1_Regolamento_Whistleblowing_rev00</u>
---	--	--

comunicazione dei dati del segnalante è subordinata ad una specifica richiesta del secondo il quale rappresenti che la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato. In tal caso il RPCT, dopo aver verificato che la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, provvederà ad acquisire, attraverso la piattaforma informatica o altro canale con il quale è stata inviata la comunicazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità mediante una dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo (a cui dovrà essere allegato idoneo documento attestante l'identità del dichiarante).

La comunicazione dei dati del segnalante attraverso l'accesso agli atti, invece, è regolata dal combinato disposto del comma 4 dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 3, del Regolamento del 24 ottobre 2018 disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Azienda ULSS e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, in base al quale le segnalazioni in esame sono sottratte all'accesso, atteso che l'identità del dipendente è protetta in ogni contesto successivo alla comunicazione, fatte salve la non opponibilità dell'anonimato nei casi previsti dalla legge e la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui la loro rilevazione, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

I dati trasmessi vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come indicato anche nella specifica informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente e pubblicata nell'area dedicata alle segnalazioni degli illeciti del sito internet aziendale.

9. Monitoraggio, aggiornamento e formazione

Il regolamento è soggetto a periodico monitoraggio e aggiornamento, anche alla luce di modifiche normative, indicazioni ANAC, evoluzioni organizzative e risultanze applicative interne.

L'Azienda assicura adeguata formazione al RPCT, al personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni e, in termini informativi generali, ai dipendenti e agli altri soggetti legittimati all'utilizzo del canale interno.

Le modifiche sostanziali del regolamento e delle modalità di gestione del canale interno sono adottate nel rispetto delle prescrizioni normative e degli eventuali obblighi di consultazione previsti dalla disciplina vigente.

10. Allegati

Costituiscono allegati del presente regolamento:

- Allegato 1 - Istruzioni operative per la persona segnalante;
- Allegato 2 - Informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;



REGOLAMENTO

In materia di ricezione, gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante (cd whistleblowing)

[A_A1_Regolamento_
_Whistleblowing_rev00](#)